




COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54 Reg. Delibere

OGGETTO: Provvedimenti in merito al servizio di raccolta - trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani. Atto di indirizzo.


L'anno duemilaquindici addì 17 del mese di dicembre alle ore 19.00
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco		X
BRUSEGHINI MONICA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 15.12.1994, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina - Alto Lario in società per azioni avente per denominazione sociale "S.EC.AM. - Società per l'ecologia e per l'ambiente S.p.A." -, di cui questo Comune è partecipe con una quota dello 0,65% nel capitale sociale;

PRESO ATTO del vigente statuto della suddetta società come modificato dall'Assemblea dei soci in data 19/12/2006 (trasmesso con nota della Secam n. 44/07 del 3/01/2007) e lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo congiunto approvato con delibera Consigliare n. 18 del 21/09/2007;

RICORDATO che S.EC.AM. S.p.A. ha per oggetto sociale l'esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, come elencati nell'art. 4 dello statuto ed, in particolare, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, ecc...;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 02/07/2015, avente ad oggetto: "processo di razionalizzazione delle partecipazioni comunali. Approvazione del "Piano operativo-relazione tecnica. ART. 1 COMMA 611 E S.S. DELLA LEGGE N. 190 DEL 23/12/2014.", esecutiva ai sensi di legge, circa il mantenimento della partecipazione comunale nella Società Ecologia Ambiente S.p.A. (S.EC.AM. S.p.A.), in quanto strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di servizi pubblici a favore della collettività e nell'interesse istituzionale e generale dell'Ente;

PRESO ATTO, altresì, che il "piano operativo-relazione tecnica delle società partecipate del comune di Caiolo", redatto ai sensi dell'art. 1, comma 611 e s.s., della legge n. 190 del 23/12/2014, è stato pubblicato sul sito web del Comune in data 03/07/2015 e trasmesso alla Corte dei Conti sezione regionale della Lombardia in data 06/07/2015

CHE per quanto concerne, invece, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (differenziata e indifferenziata) con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20/12 /2007 era stato affidato "in house providing" il suddetto servizio a S.EC.AM S.p.A, trattandosi di società a capitale interamente pubblico avente le caratteristiche di cui all'art. 113 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, per il periodo 01/01/2008-31/12/2012, servizio prorogato, da ultimo, fino al 31/12/2015 con delibera G.C. n.41 del 18/12/2012;

DATO ATTO che, essendo prossima la scadenza del sopra citato servizio, appare necessario provvedere alla sua prosecuzione, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di rilevanza economica;


ATTESO che il legislatore è intervenuto a più riprese sulla disciplina dei servizi pubblici locali e non sempre in modo lineare, come di seguito spiegato:

- prima la novella introdotta dall'art. 23-bis "servizi pubblici di rilevanza economica" del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, abrogato dal referendum del cui esito è stato preso atto con il D.P.R. n. 113/2011, rubricato: "abrogazione a seguito di referendum popolare dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";

- successivamente il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia con l'art. 4 "adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione Europea" del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, modificato con l'art. 9 della Legge n. 183/2011, con l' art. 25 "promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali" del D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012 e con l'art. 53 del D.L. 83/2012, convertito in Legge n.

134/2012;

- detto art. 4 prevedeva una complessa disciplina, che comportava per gli Enti Locali l'adozione, entro il 13.08.2012, di una delibera quadro di verifica riguardo alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica..... omissis - ;
- l'adozione di tale delibera non poteva avvenire in assenza dei criteri, la cui definizione è stata demandata dal comma 33 ter ad un Decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, da adottarsi entro il 31 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno;
- omissis..... successive disposizioni legislative;



PRESO ATTO della decisione emessa con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 dalla Corte Costituzionale, che rilevando le difficoltà incontrate dagli Enti locali a dare esecuzione, senza opportune linee interpretative alle disposizioni di cui sopra, ha sancito:

"1. l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni; comma 2.

-omissis-.....", cancellando di conseguenza l'architettura legislativa che si era accumulata con gli ultimi provvedimenti e riportando, per ora, la bussola alla normativa europea in materia di affidamenti cosiddetti in "house";

La Sentenza della Corte Costituzionale 199/2012 indica che è possibile la gestione diretta (c.d. in house) del servizio pubblico da parte dell'ente locale alle seguenti condizioni (sentenza 325/2010) senza alcuna limitazione di valore (la soglia comunitaria al valore dei servizi è stata abrogata con il referendum 2011):

- capitale totalmente pubblico della società affidataria;
- controllo analogo della società affidataria;
- svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

DATO ATTO che , come indicato dal Programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.), approvato da Regione Lombardia con D.g.r. 20 giugno 2014 – n. X/1990 e della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., il modello organizzativo adottato dalla Regione Lombardia in tema di gestione dei rifiuti urbani e di pianificazione non prevede formalmente l'obbligatorietà dell'Autorità d'Ambito, né deriva che, giusta il combinato disposto delle norme citate, nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizio di igiene ambientale (Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la R.L. 17/2/2014 n. 20).

PRECISATO che, per le motivazioni sopra espresse, la presente procedura deve essere intesa come rinnovo degli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari e non deve essere considerata come un nuovo atto di affidamento in house del servizio in parola, in quanto già avvenuto nel 1995, quando i Comuni della Provincia di Sondrio hanno aderito a Secam S.p.A., società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 113 lett. c. del D.Lgs. n. 267/2000; a tal proposito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 3448 del 25 giugno 2002, che indica ".....una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale, per la gestione di un determinato servizio pubblico non residua la necessità di un ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita";

ATTESO che S.EC.AM. S.p.A. possiede gli specifici presupposti della proprietà totalmente pubblica, del controllo analogo e della prevalenza dell'attività svolta nei confronti degli enti pubblici concedenti;

VISTO che la Società con nota datata 16/12/2015, acquisita agli atti con prot. n.1758 del 16/12/2015, ha dichiarato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio di raccolta e trasporto



dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018;

RITENUTO di dare indirizzo al Responsabile del Servizio affinché adotti i provvedimenti di competenza per la prosecuzione dell'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti alla soc. SECAM spa alle stesse condizioni economiche vigenti, rivalutate solo dell'indice ISTAT, dal 01/01/2016, nonché alle stesse condizioni e patti attualmente vigenti;

CONSIDERATO, inoltre, che la società pubblica S.EC.AM. S.p.A. ha sempre operato con estrema professionalità, garantendo un ottimo livello di servizi sotto il profilo operativo e senza procurare disservizi all'utenza ed agli uffici comunali;

VISTA la relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, sull'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato il parere favorevole di regolarità tecnica e tecnica/contabile dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di disporre, per quanto precisato in premessa, che prosegua anche per il periodo 01/01/2016 al 31/12/2018 l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti a SECAM alle stesse condizioni e agli stessi patti stabiliti con atti di regolazione in scadenza al 31/12/2015, fatta salva la rivalutazione dei corrispettivi in base agli indici ISTAT (voce FOI) dal 01/01/2016;
- 2) di esprimere al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di adottare i conseguenti provvedimenti relativi all'affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per il periodo 01/01/2016-31/12/2018;
- 3) di dare atto che in relazione al servizio di smaltimento rifiuti prosegue l'affidamento in house alla società SECAM spa e che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario adotterà atto di impegno di spesa con adeguamento delle tariffe a carico del comune sulla base delle tariffe provinciali di smaltimento stabilite dall'Assemblea dei rappresentanti degli enti partecipi della "convenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla società per l'Ecologia e l'Ambiente s.p.a."
- 4) di disporre la pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con separata votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 54 del 17.12.2015

Avente per oggetto: "Provvedimenti in merito al servizio di raccolta – trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani. Atto di indirizzo"

Il sottoscritto Aldo Paruscio – Resp. del Servizio Economico Finanziario del Comune di Caiolo (SO) – esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000 e s.m.i.


Caiolo, li 15.12.2015



Il Resp. del Servizio
Economico Finanziario

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 21 DIC. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.f.:

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Caiolo, 21 DIC. 2015




IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali